

Art. 9

Requisiti e criteri di selezione

liuzzi

1. Nella definizione degli elenchi che i rispettivi Ordini dei Medici trasmetteranno alle Commissioni, si terrà conto dei seguenti ulteriori criteri di selezione:

lepe

a) per i medici di medicina generale:

- precedenti esperienze come medico tutor e/o coordinatore delle attività pratiche della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione del Veneto;

Mit

- precedenti esperienze nel campo della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;

glus

- disponibilità di un sistema informatico secondo quanto disposto dal

f



vigente accordo collettivo nazionale;

- dotazione dello studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico, secondo quanto sancito dal vigente accordo collettivo nazionale;

- impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e verifica e a specifici corsi di formazione per tirocinio pratico valutativo organizzati dalla Commissione di cui all'art. 4;

- impegno a sostenere un test valutativo di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutore-valutatore;

- impegno di almeno due mesi per anno solare nell'attività tutoriale/valutativa.

b) per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale e per i medici universitari:

- precedenti esperienze nel campo del tutorato e della formazione permanente;

- impegno a partecipare agli incontri periodici di aggiornamento e di verifica e a specifici corsi di formazione per tutore-valutatore per tirocinio pratico valutativo, organizzati dalle Commissioni di cui all'art. 4;

- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutor;

- impegno di almeno due mesi per anno solare nell'attività tutoriale.

c) Le strutture operative dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- possibilità di ricovero ordinario con almeno 2 posti letto/candidato;

- possibilità di ricovero in day hospital e in day surgery;

- svolgimento dell'attività ambulatoriale almeno tri-settimanale;

152

152



- presenza di personale medico afferente alla struttura costituita da un Direttore/Responsabile e da almeno un dirigente medico per ogni candidato.

Art. 10

ORISSIS

u/ll
/

Art. 12

Incarico di tutore-valutatore

[Handwritten signature]



1. L'incarico di tutore-valutatore sarà conferito con comunicazione scritta dalle Università di Padova e di Verona al singolo medico in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 5, e ne sarà data comunicazione al responsabile della struttura ospitante (ospedaliera o universitaria), qualora le due figure non coincidano. Nel caso in cui l'incarico tutoriale sia affidato secondo le procedure dell'art. 10 comma 2, l'incarico stesso potrà essere, in via eccezionale, conferito indipendentemente dall'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'art. 5.

2. In sede di prima applicazione della presente convenzione, i medici di medicina generale tutori della Scuola di Formazione specifica di medicina generale avranno priorità per l'attribuzione dell'incarico di tutori valutatori.

[Handwritten signature]

3. Nella comunicazione di cui al comma 1 saranno inseriti inoltre i seguenti elementi:

[Handwritten signature]

- nominativo del tirocinante;
- durata e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza presso la struttura;
- la struttura presso cui si svolgerà il tirocinio compresi gli obblighi di cui all'art. 13, comma 2;
- l'espressa previsione della gratuità dell'attività svolta in qualità di



[Large handwritten signature]



tutore valutatore, salvo diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali della dirigenza medica del SSN, negli accordi regionali e nelle convenzioni per i medici di medicina generale, estensibili, previa valutazione della compatibilità, anche ai medici universitari;

- l'impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile di cui all'art. 13.

Art. 13

Assicurazione e Sicurezza

1. Le Università provvedono alla copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile, per i danni a persone/cose che il tirocinante dovesse involontariamente causare durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio.

2. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/1998, si concorda che gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/1994 gravino sul soggetto ospitante per quanto riguarda i tirocinanti che si trovino presso di esso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 14

..... OMISSIS

